



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

41ª EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022

BULLISMO, CYBERBULLISMO, “BABY GANG”: PREVENZIONE E INTERVENTO

MASSIMILIANO TEDESCO

SESSIONE

BS9 - DEVIANZA MINORILE: BULLISMO, CYBERBULLISMO E GANG
GIOVANILI. POLITICHE DI PREVENZIONE E ATTIVITA' DI POLIZIA
GIUDIZIARIA

16/09/2022 – 15.00-18.00



CERCHIOBLU
in soccorso dell'emergenza

41^a Edizione
Dal 15 al 17 settembre 2022
Riccione - Palazzo dei Congressi

***BULLISMO, CYBERBULLISMO,
«BABY GANG»
PREVENZIONE E INTERVENTO***



I MINORENNI AUTORI DI BULLISMO E DI REATI

Devianza e bullismo – 1/4

La devianza minorile è una problematica connessa a fattori di rischio diversi, individuali e sociali, tra loro interagenti:

- fattori endogeni, che comprendono disfunzioni di carattere innato o disturbi dello sviluppo intervenuti nella prima infanzia, nonché problemi connessi alla personalità del soggetto
- fattori familiari, che comprendono tutti gli aspetti inerenti i ruoli genitoriali, le relazioni affettive, le dinamiche interpersonali, lo stile di convivenza, la qualità del rapporto educativo
- fattori socio-culturali, che fanno riferimento al ceto sociale, alla subcultura in cui la famiglia è inserita, all'influenza di altre subculture (gruppo dei pari), all'habitat, al sistema etico di riferimento, alle condizioni di indigenza e/o di emarginazione

Il fenomeno si presenta di particolare complessità a causa dei diversi elementi che lo caratterizzano, rilevanti sotto vari profili: criminologico, sociologico, politico e psicologico

A tali elementi devono aggiungersi:

- la realtà dei modelli culturali delle organizzazioni criminali, presente soprattutto in alcune zone geografiche del Paese
- il disordine urbano che ha creato quartieri-ghetto nelle periferie delle grandi città





LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

41^a Edizione

Dal 15 al 17 settembre 2022

Riccione - Palazzo dei Congressi

I MINORENNI AUTORI DI BULLISMO E DI REATI

Devianza e bullismo – 2/4

Alla devianza "tradizionale", legata alle realtà di grave emarginazione sociale, vanno ad aggiungersi manifestazioni devianti fino a pochi anni addietro meno conosciute in Italia – probabilmente anche a causa di una diversa e inferiore sensibilità che nel passato si aveva rispetto a certe forme di aggressività giovanile – e che oggi però si presentano con modalità nuove:

- più aggressive
- spesso agite per motivi futili o addirittura inesistenti
- espressioni di un nuovo tipo di disadattamento, che può essere assimilato alla devianza

In questo contesto, al di là delle azioni individuali, assai più frequenti e significative sono le azioni riconducibili al "gruppo"

Un aspetto peculiare della violenza giovanile è, infatti, l'indebolimento, fin quasi all'annullamento, dell'autonomia da parte dell'adolescente nei confronti del gruppo di appartenenza, spesso pericolosa conseguenza di una mancata socializzazione



I MINORENNI AUTORI DI BULLISMO E DI REATI

Devianza e bullismo – 3/4

In effetti, ai fattori socio-economici e culturali da cui scaturisce la devianza "tradizionale", si è andata aggiungendo una forma di disagio "relazionale" subita dai ragazzi nei propri contesti di appartenenza (soprattutto familiare, ma anche scolastico), **che taglia trasversalmente tutte le fasce sociali**, e che apre la strada al formarsi dei "gruppi", composti in genere da **compagni di scuola o di quartiere**, appartenenti a contesti sociali e familiari problematici

Il fenomeno vede coinvolti giovani, anche appartenenti a famiglie benestanti che, ad un'analisi più approfondita, possono rivelarsi conflittuali e disgregate

Numerosi studi hanno evidenziato che esiste un legame significativo fra "bullismo" e devianza minorile

Sotto altro profilo, dalle risultanze investigative è emerso che la maggior parte degli episodi di "bullismo" si è sviluppata in ambiente scolastico, anche con atti di vandalismo alle strutture



Il "bullismo" nelle scuole è presente, con analoghe caratteristiche, su tutto il territorio nazionale, a volte anche con preoccupanti eventi a connotazione razziale, sintomo di malessere giovanile attribuibile anche a forme di disagio sociale. Esiste una relazione concomitante fra comportamenti di prevaricazione a scuola e comportamenti antisociali e devianti commessi altrove: i ragazzi che commettono le prepotenze a scuola possono essere già coinvolti, sin da molto giovani, in comportamenti devianti e sono maggiormente a rischio di commettere anche atti illegali

I MINORENNI AUTORI DI BULLISMO E DI REATI

Devianza e bullismo – 4/4



Di recente è emerso il fenomeno del cyber-bullismo

Dinamiche del gruppo

- L'adolescente trova la propria identità nel gruppo
- Non considera il proprio comportamento delittuoso

DIVERSIFICAZIONE TRA I SESSI



Attuano prepotenze di
tipo fisico e verbale



Attuano prepotenze
indirette come escludere
ed isolare il compagno

IL BULLISMO

Premessa

200 milioni di bambini e ragazzi nel mondo vittime di bullismo



Anche nelle nostre scuole il fenomeno sta assumendo proporzioni preoccupanti

BULLISMO



- Fenomeno di vecchia data
- Il primo studio sul c.d. mobbing scolastico è del 1978 in Norvegia
- In Italia le prime ricerche cominciano negli anni '90
- Fenomeno dinamico e multidimensionale
- Indica una relazione disfunzionale
- Rischi evolutivi

Per queste ragioni il bullismo viene considerato come uno dei più significativi fenomeni di devianza di gruppo attualmente esistenti

IL BULLISMO

Definizioni – 1/2



BULLISMO



Oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un'altra persona percepita come più debole

Le caratteristiche distintive del fenomeno possono essere così riassunte



- Intenzionalità: comportamenti aggressivi premeditati
- Persistenza: ripetitività dei comportamenti aggressivi
- Asimmetria di potere: disequilibrio e diseguaglianza relazionale
- Varietà: il bullismo può essere fisico ma anche verbale
- Socialità: le aggressioni avvengono di fronte ai compagni, spettatori o complici

IL BULLISMO

Definizioni – 2/2



Chi esercita prepotenze si comporta in maniera sempre più violenta fino anche a commettere reati

La maggior parte degli episodi di bullismo si sviluppa in ambiente scolastico

IL BULLISMO E' CARATTERIZZATO DA:

- Comportamenti vessatori e di prevaricazione reiterati nel tempo, non necessariamente penalmente rilevanti
- Perpetrati nella maggior parte dei casi dal **gruppo**, nei confronti del soggetto più debole



Comportamenti:

- Illegittimi, offensivi e violenti
- Prepotenze fisiche (calci, pugni, schiaffi)
- Prepotenze verbali (minacce, insulti, prese in giro)
- Prepotenze psicologiche (parlare male di qualcuno, escluderlo dal gruppo)

IL BULLISMO

I soggetti coinvolti: bulli, vittime, spettatori – 1/2

Quattro tipologie di attori



VITTIMA PASSIVA

Sia maschi che
femmine con poca
autostima e solitari

- Scarse abilità socio-relazionali e di problem-solving
- "Aversione" per la scuola



VITTIMA PROVOCATRICE

Generalmente maschi,
insicuri, che provocano gli
attacchi

- Iperattività
- Impulsività
- Irrequietezza
- Immaturità
- Problemi di concentrazione
- Disturbi della condotta
- Tendenza a contravvenire alle regole



IL BULLISMO

I soggetti coinvolti: bulli, vittime, spettatori – 2/2



BULLO DOMINANTE

Aggressività sia verso
gli insegnanti che i
compagni

- Non riconoscimento della felicità
- Carenti competenze prosociali
- Scarsa capacità empatica
- Rifiuto di assumersi responsabilità



BULLI PASSIVI E SPETTATORI

Assistono e rinforzano il
comportamento del bullo

- Gruppo di soggetti eterogeneo
- Studenti insicuri e ansiosi



**Dimensione di gruppo del fenomeno del
bullismo**

IL BULLISMO

Fattori di rischio e di protezione

Sistemi di mediazione autoregolativa



Fattori che facilitano il rischio di interconnessioni reciproche che facilitano la probabilità di essere bullo o vittima



- Individuali
- sociali
- Familiari
- scolastici

IL BULLISMO

Fattori individuali – 1/2

Gli studi sui fattori individuali di rischio e di protezione si concentrano sulle caratteristiche personali come:

- corredo genetico
- età
- genere
- temperamento
- tratti fisici
- impulsività
- scarso autocontrollo
- mancanza di empatia
- difficoltà sociocognitive (per esempio, il deficit neuropsicologico)
- atteggiamenti positivi verso la violenza.



I maschi prevaricano più delle femmine ma sono anche più vittimizzati

I maschi ricorrono maggiormente alla violenza fisica

Un fattore predittivo: temperamento sfidante e oppositivo

Fattore di rischio: carattere pauroso e privo delle competenze sociali

IL BULLISMO

Fattori individuali – 2/2



Il bullismo tende a seguire un particolare decorso, che abbraccia la fascia di età tra i 7-8 e i 14 -16 anni

Una maggior frequenza durante gli anni della scuola elementare e i primi anni delle medie si accompagna a una sostanziale diminuzione negli anni a seguire

Un altro importante fattore di rischio a livello individuale è legato a quello che Bandura chiama le forme di disimpegno morale, cioè le strategie cognitivo-discorsive con cui i ragazzi giustificano le loro trasgressioni

Tra otto forme di disimpegno morale individuate, si evidenziano:

- ① **Diffusione della responsabilità** che osserviamo soprattutto in relazione alle dinamiche di gruppo: il ragazzo diffonde la responsabilità quando agisce in gruppo “ero con gli altri, ero nel gruppo, lo facevano tutti”, sentendosi meno responsabile
- ② **Dislocazione della responsabilità**, quando si dice “io ubbidivo agli ordini”
- ③ **Deumanizzazione della vittima**: nel contesto della scuola questo può avvenire perché ci sono alcuni soggetti che si prestano ad essere svalutati nelle loro caratteristiche e altri soggetti che attivamente si rendono meno umani in modo tale da favorire l'aggressività nei loro confronti

IL BULLISMO

Fattori familiari



Fattori familiari

- La famiglia rappresenta un sistema normativo
- Genitori autorevoli e affettivamente competenti rappresentano un fattore di protezione

Stili genitoriali che determinano fattori di rischio



Scarso
coinvolgimento
emotivo




Difficoltà nella
gestione delle
emozioni



Comportamenti
violenti e stili
educativi
permissivi

IL BULLISMO

Fattori sociali



Fattori sociali

Le influenze alle quali si è esposti – e in particolare quelle dei coetanei – hanno un impatto diretto sui comportamenti problematici

La relazione con i pari gioca un importante ruolo come fattore di protezione o di rischio del percorso evolutivo

Se si sta a contatto con compagni o adulti che considerano l'aggressione fisica socialmente accettabile e se si è obbligati a dare pubblicamente prove di forza per acquisire prestigio e non diventare una vittima nel proprio quartiere, poi è difficile cambiare comportamento a scuola

Vivere in un quartiere ghettizzato e degradato, dove il livello di criminalità, di spaccio e di presenza delle bande è elevato, ha un'influenza importante sul comportamento dei giovani

La mancanza (o la percezione della mancanza) di opportunità per il futuro è stata identificata come un rischio significativo di sviluppare rapporti aggressivi e atti di bullismo

IL BULLISMO

Fattori scolastici

Fattori scolastici

È stato dimostrato che in linea di massima l'ambiente scolastico può prevenire la violenza e il bullismo in particolare

Un contesto scolastico negativo nel quale la competitività è molto elevata – esistono tensioni fra gli adulti e le regole non sono chiare – stimola i disturbi e l'aggressività

L'insuccesso scolastico è uno dei fattori più frequentemente individuati fra quelli che generano disturbi della condotta e associazione con coetanei negativi, mentre l'attaccamento alla propria scuola e l'impegno verso di essa risultano essere fattori protettivi rispetto ai comportamenti devianti e la delinquenza



AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

Gli interventi contro il bullismo – 1/2



I RAGAZZI STESSI

Possono intervenire con la c.d. peer education



FAMIGLIE E SCUOLE

Sono chiamate ad intervenire soprattutto prima che vengano commessi reati



FORZE DI POLIZIA

Possono svolgere un'azione di prevenzione collaborando con gli Uffici scolastici provinciali organizzando incontri presso le scuole

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

Gli interventi contro il bullismo - 2/2



**SE IL BULLISMO SI SOSTANZIA IN
VERI E PROPRI REATI**



- I minorenni saranno chiamati a rispondere davanti all'A.G.



Le conseguenze ricadranno:

- sui genitori
- sulla scuola
- sui docenti
- sull'istituzione

AI RAGAZZI PUO' ESSERE APPLICATA UNA MISURA DI SICUREZZA:

- collocamento in comunità
- o in una serie di prescrizioni a valenza educativa

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

Le fattispecie normative



Attualmente non esiste una norma che punisca il bullismo. Esso si manifesta con:

- insulti e aggressioni
- offese
- prese in giro
- voci diffamatorie
- ricatti
- false accuse
- atti discriminatori
- furti ed estorsioni
- minacce
- percosse e lesioni



REATI CONFIGURABILI

Sono diversi i reati configurabili:

- percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.)
- danneggiamento (art. 635 c.p.)
- diffamazione (art. 595 c.p.)
- minaccia (art. 612 c.p.)
- molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p., per le prese in giro)

La scuola è il luogo in cui gli episodi di bullismo avvengono con maggior frequenza: ricreazione, mensa, tragitto casa-scuola

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

Le conseguenze penali e civili



VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE



- L'avvio delle indagini avviene d'ufficio nei casi gravi (per esempio: lesioni, minaccia grave ecc)
- Nei casi lievi invece occorre la querela



VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE E CONSEGUENTE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO



- Danno ingiusto (*art. 2043 c.c.*)
- Risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale

Il più delle volte l'atto di bullismo viola la legge sia penale che civile, dando vita a 2 processi, penale e civile

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

La responsabilità giuridica del minore, della famiglia e della scuola – 1/2

La responsabilità giuridica degli atti di bullismo può anche ricadere sul bullo minorenni, ai sensi dell'*art. 2046 c.c.*, secondo cui *"chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa"*

Se il minorenni ha compiuto il fatto in uno stato di incapacità di intendere o di volere, non risponde dei danni arrecati a terzi

Però l'*art. 2047 c.c.* prevede una responsabilità sostitutiva in capo a colui che era tenuto alla sua sorveglianza

Ad ogni modo, essendo minorenni, concorrono sempre le:

- ⦿ responsabilità dei genitori (culpa in educando)
- ⦿ della scuola e dei docenti (culpa in vigilando ed anche in educando)
- ⦿ dell'istituzione (culpa in organizzando)

L'*art. 2048 co. 1, c.c.*, prevede che *"il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minorenni non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi"*



AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

La responsabilità giuridica del minore, della famiglia e della scuola – 2/2



La responsabilità dei genitori non è oggettiva e assoluta, se dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, o di avere adeguatamente educato e vigilato il figlio

Se il figlio non è capace d'intendere e di volere, devono dimostrare anche la stretta sorveglianza e che, nonostante ciò, non hanno potuto impedire l'evento dannoso

L'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di *culpa in vigilando*

Gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili del danno causato dall'atto di bullismo del minore, purché questo sia stato commesso durante il tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza (all'interno dell'istituto e durante gli orari di lavoro)

Il risarcimento è, invece, a carico della scuola, per la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. "*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*". Qui la prestazione dovuta è quella scolastica, turbata dall'atto illecito

La scuola deve assicurare la vigilanza all'interno dello stabile e, quindi, anche fuori dalla classe



CYBER-BULLISMO

Il fenomeno si è diffuso a seguito della
netta transizione della società
contemporanea verso le relazioni digitali.

BULLISMO e CYBER BULLISMO sono fenomeni in
stretta contiguità

pur tuttavia...

La capacità diffusiva ed espansiva della rete
rendono il **CYBER BULLISMO**
ontologicamente diverso.

PECULIARITÀ

- ✓ Assenza di confini spaziali.
- ✓ Assenza di confini temporali.
- ✓ Effetto tecno-mediato
- ✓ Violazione del diritto all'oblio.
- ✓ Percezione di impunità.
- ✓ Moltiplicazione degli *offender*

- invio di messaggi **volgari** o **molesti** (flaming);
 - **insulti, derisioni** con messaggi sui cellulari, mail, social network;
 - postare informazioni, immagini o video **imbarazzanti** (incluse quelle false);
 - **rubare l'identità** e il profilo di altri, oppure costruendone di falsi, per mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima;
 - **escludere** deliberatamente da un «gruppo»;
 - **minacce** dirette o indirette;
-

Azioni più comuni del cyberbullo

IL CYBERBULLISMO

Definizioni



Negli ultimi tempi, grazie alla diffusione delle moderne tecnologie, è emerso il cosiddetto "cyber-bullismo", che consiste nel porre in essere:

- prepotenze
- calunnie
- violazioni della privacy

attraverso l'invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui social network

Il cyberbullismo è definito come l'insieme degli usi distorti delle nuove tecnologie, operati dai minorenni, che può comportare la commissione di reati in danno di coetanei, caratterizzato da intenzionalità di ledere, da reiterazione dei comportamenti dannosi e da asimmetria della relazione tra vittima e cyberbullo

Il cyber-bullismo, che si presenta border-line tra devianza giovanile e psicologia dei gruppi, costituisce una delle dinamiche più significative che esprime con grande enfasi il carattere di complessità e problematicità che assume il rapporto attuale tra bambini, ragazzi e tecnologia

Per la tipologia del fenomeno è quindi necessario in primis agire a livello di prevenzione

È in questo ambito che vengono realizzate iniziative dalle Istituzioni, spesso in collaborazione con le Associazioni attive sul territorio



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

IL CYBERBULLISMO

Contrasto

Contrasto


- Investigazioni
- Collaborazione tra enti

Polizia Postale e delle Comunicazioni segnala:

- Conoscenza reale
- Condivisione dell'attività sportiva o scolastica



SENSO DI
VERGOGNA



PAURA DELLA
PUNIZIONE

denuncia



LE DENUNCE SONO ANCORA POCHE

IL CYBERBULLISMO

Tipologie di reato

I principali reati commessi dai "cyberbulli" di minore età sono rappresentati da:

- ⦿ interferenze illecite nella vita privata ([art. 615-bis c.p.](#))
- ⦿ ingiurie ([art. 594 c.p.](#))
- ⦿ diffamazioni ([art. 595 c.p.](#))
- ⦿ sostituzione di persona ([art. 494 c.p.](#))
- ⦿ accesso abusivo a sistema informatico ([art. 615-ter c.p.](#))
- ⦿ violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ([art. 616 c.p.](#))
- ⦿ produzione e diffusione di pornografia minorile (aggiornato alla nuova legge n.172/2012)

Si assiste inoltre ad un incremento preoccupante dei casi in cui i minorenni hanno diffuso immagini intime e video di atti sessuali consenzienti tra coetanei sul web

In tali casi, le accuse mosse agli autori di reato minorenni contemplano una procedibilità d'ufficio e una simultanea attivazione della Procura Minorile

Il carattere aspatiale e atemporale delle persecuzioni e degli insulti che vengono veicolati sul web contribuisce a rendere più gravi gli effetti negativi sulle vittime



STRUMENTI DI TUTELA



- **Oscuramento del web (notice & take down)**
- **Docenti anti(cyber)bullismo in ogni scuola**
- **Ammonimento del Questore**
- **Piano d'azione e monitoraggio (tavolo interministeriale)**

CYBERBULLISMO

TUTELE PER I MINORI

I MINORI CON PIÙ DI 14 ANNI POSSONO CHIEDERE L'OSCURAMENTO, LA RIMOZIONE O IL BLOCCO DEI CONTENUTI CHE LI RIGUARDANO AL GESTORE DEL SITO

LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEVE ESSERE INVIATA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI O AL GESTORE DEL SITO O SOCIAL MEDIA DOVE È PUBBLICATO IL MATERIALE

SE ENTRO 24 ORE DAL RICEVIMENTO IL RESPONSABILE NON ABBA PROVVEDUTO ALLA RISPOSTA ED ENTRO 48 ORE NON ABBA PROVVEDUTO ALLA RIMOZIONE, SI PUÒ RIVOLGERE ANALOGA RICHIESTA AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IL QUALE ENTRO 48 ORE PROVVEDE

Se, da un lato, la normativa italiana non riporta da nessuna parte una definizione di **bullismo**, è la [Legge n. 71/2017](#) a stabilire che “per “**cyberbullismo**” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Nello specifico, in realtà, il cyberbullismo è la **manifestazione in rete del bullismo, realizzata mediante strumenti telematici** (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate).

CYBERBULLISMO colpisce il **12%** dei ragazzi

Proprio in ragione della natura prevaricatoria dei fenomeni in argomento, **bambini/ragazzi affetti da una qualche forma di disabilità possono divenire vittime ideali in quanto bersagli facili per il bullo**. Tenuto conto del fatto che i responsabili sono, spesso, anch’essi minorenni, è opportuno ricordare che, ai sensi di quanto stabilito dall’Art. 98 del Codice Penale, per la legge italiana: “è **imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni**, ma non ancora 18, se aveva la capacità d’intendere e di volere”.

I **comportamenti penalmente rilevanti** di cui si rendono responsabili gli autori di atti di bullismo e cyberbullismo sono riconducibili, prevalentemente, ai reati di percosse (Art. 581 C.P.), lesione personale (Art. 582 C.P.), diffamazione (Art. 595 C.P.), violenza privata (Art. 610 C.P.), minaccia (Art. 612 C.P.), atti persecutori (Art. 612 bis C.P.); danneggiamento (Art. 635 C.P.); trattamento illecito di dati (Art. 167 D.Lgs n. 196/2003). Ovviamente, **qualora la vittima di bullismo o cyberbullismo sia disabile**, le fattispecie di reato contestate potranno essere, tra l’altro, integrate dalle **aggravanti di cui all’art. 36 o l’art. 61, comma 1, n.5** della già citata Legge n. 71/2017.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

per i minori con più di 14 anni, autori delle azioni moleste, è previsto anche l'ammonimento del Questore. Non è richiesta una prova certa dei fatti ma è sufficiente un **quadro indiziario** che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

DOCENTE REFERENTE

nuova figura del «docente referente» come interfaccia tra la Scuola e le Istituzioni, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo



www.generazioniconnesse.it

La Mission Educativa

Il **Safer Internet Centre** (noto anche come SIC) nasce per fornire informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze, anche problematiche, legate a Internet e per agevolare la segnalazione di materiale illegale online.

Diapositiva 32

MT1 Massimiliano Tedesco; 05/09/2022

IL PROCEDIMENTO «MINORILE» E'
REGOLAMENTATO DAL:
D.P.R.448/88:

Per la legge italiana, la responsabilità penale inizia a **14 anni**, ciò significa che il ragazzo/a a quella età è punibile ed imputabile, può essere denunciato, arrestato e subire un processo penale.

Competente a giudicarlo è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

RESPONSABILITÀ GIURIDICA



La responsabilità è strutturalmente limitata, poiché il nostro **C.P. all'art. 97** sancisce la **non imputabilità per i minori al di sotto dei 14 anni**, nel qual caso l'autorità competente adotterà altri provvedimenti (attivazione dei servizi sociali, inserimento in comunità, denunce a carico dei genitori, ecc..)

QUALE RESPONSABILITA' PER IL
MINORE?

Inoltre **l'art 98 del C.P.** stabilisce che al minore d'età compresa tra i **14 e 18 anni**, per definirlo imputabile si deve dimostrare che **sia capace di intendere e volere**.

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

Il minorenni nel sistema penale italiano

Nel sistema penale italiano il minorenni che delinque è considerato con estrema attenzione, quale soggetto che ha, proprio per la giovane età, maggiori possibilità di essere "recuperato" grazie ad un'opera di rieducazione

Il giovane gode, pertanto, di un regime penalistico, giudiziario e carcerario diverso rispetto all'adulto criminale

E' fatto comunque salvo il principio cardine del diritto penale italiano che prevede che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile" (*art. 85 c.p.*)

L'*art. 97 c.p.* prevede che colui che ancora non ha raggiunto il 14° anno di età non è imputabile

Tra i 14 e i 18 anni l'accertamento della capacità d'intendere e di volere (ossia dell'imputabilità) va espletato caso per caso

Nel caso in cui il giovane sia ritenuto "imputabile", lo stesso è sottoposto al vaglio di un giudice specializzato, il Tribunale per i Minorenni, nell'ambito di un procedimento retto da disposizioni specifiche



In ogni stato e grado del procedimento, inoltre, l'assistenza affettiva e psicologica devono essere garantite dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'Autorità giudiziaria

In ogni caso è assicurata l'assistenza dei servizi minorili della giustizia

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

Arresto e fermo



Il minorenni può essere arrestato in flagranza o fermato in quanto indiziato di delitto, ma solo nei casi più gravi (delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni, delitto di violenza sessuale, altri gravi delitti specificamente individuati)

In ogni caso, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto, nonché dell'età e della personalità del minorenni

Al momento dell'arresto o del fermo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni va informato "senza ritardo"

Questi può disporre che il minorenni sia condotto presso:

- un centro di prima accoglienza
- una comunità pubblica o autorizzata
- l'abitazione familiare (art. 18 D.P.R. n. 448/1988)

Il minorenni, comunque, può permanere negli Uffici di polizia "per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata", in ogni caso mai oltre 12 ore (art. 18 bis D.P.R. n. 448/1988)

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO - SISTEMA SANZIONATORIO

Custodia cautelare



Custodia cautelare

- Provedimenti meno afflittivi (attività di studio o lavoro)
- Permanenza in casa o collocamento in comunità

Nel caso di limitazione della libertà personale la pena è diminuita alla luce della minore età



Affidamento in
prova al S.S.



Sospensione del
processo



Messa alla
prova

Misure detentive

MISURA RESTRITTIVA

Presso l'Istituto Penale per i Minorenni



FINO AL 25° ANNO DI ETA'
(L. n.117/2014)

Se il reato è stato commesso
quando erano minorenni



ESIGENZE RIEDUCATIVE

Risposte orientate al recupero del
giovane

	<u>ANNO 2019</u>	<u>ANNO 2020</u>	<u>ANNO 2021</u>	<u>1^a sem. 2022*</u> <u>Aggiornato al</u> <u>30/06/2022</u>
<u>TOTALE REATI "SICUREZZA URBANA"</u>	1007	896	947	593
<u>INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE DEI REATI ISCRITTI</u>	44,6%	42,8%	48,1%	52,8%
<u>procedimenti iscritti nell'anno per tutti reati</u>	2255	2094	1968	1124


	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	1 sem. 2022 * <u>aggiornato al</u> <u>30/06/2022</u>
artt. 581/582 c.p.	476	408	387	242
art. 588 c.p.	29	35	28	10
art. 612, 612 bis/ter cp.	193	183	203	135
art. 628 c.p.	158	135	157	109
art. 635 c.p.	151	135	172	97
TOTALE	1007	896	947	593*
procedimenti iscritti nell'anno per tutti reati	2255	2094	1968	1124


	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	1 [^] sem. 2022* <i>Aggiornato al 30/06/2022</i> <i>Proiezioni stimate al 31/12/2022</i>
TOTALE REATI "SICUREZZA URBANA"	1007	896	947	593*
VARIAZIONI PERCENTUALI		(-11%)	(- 5,9% al 2019) (+5,7% al 2020)	(+17,7% al 2019)** (+32,4% al 2020)** (+24,8% al 2021)**
procedimenti iscritti nell'anno per tutti reati	2255	2094	1968	1124

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	1 sem. 2022* <small>*aggiornato al 30/06/2022 ** proiezioni stimate al 31/12</small>
art. 581/582 c.p.	476	408 (- 14,3%)	387 (-5% al 2020) (-18,7% al 2019)	242 (+1,7% al 2019) (+18,6 al 2020) (+25% al 2021)**
art. 588 c.p.	29	35 (+20,7%)	28 (-3% al 2019) (-20% al 2020)	10 (-31% al 2019) (-42,8% al 2020) (-28,5% al 2021)*
art. 612, 612 bis/ter cp.	193	183 (-5%)	203 (+5% al 2019) (+11 % al 2020)	135 (+40% al 2019) (+47% al 2020) (+33% al 2021)**
art. 628 c.p.	158	135 (-14%)	157 (-0,9% al 2019) (+16% al 2020)	109 (+38% al 2019) (+61% al 2020) (+38,8% al 2021)**
art. 635 c.p.	151	135 (-10,5%)	172 (+13,9% al 2019) (+27% al 2020)	97 (+28,4% al 2019) (+43,7% al 2020) (+12,8% al 2021)**
Totale reati «sicurezza urbana»	1007	896	947	593
procedimenti iscritti nell'anno per tutti reati	2255	2094	1968	1124

	ANNO 2019
TOTALE REATI SICUREZZA URBANA	1007
ALTRI REATI	1248

**INCIDENZA PERCENTUALE
ANNO 2019**





LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI


41^a Edizione

Dal 15 al 17 settembre 2022

Riccione - Palazzo dei Congressi


	ANNO 2020
TOTALE REATI SICUREZZA URBANA	896
ALTRI REATI	1198

INCIDENZA PERCENTUALE ANNO 2020




	ANNO 2021
TOTALE REATI SICUREZZA URBANA	947
ALTRI REATI	1021


INCIDENZA PERCENTUALE ANNO 2021



	1 ^a sem. 2022
TOTALE REATI SICUREZZA URBANA	593
ALTRI REATI	531

INCIDENZA PERCENTUALE
1^a sem. 2022





LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA


CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

41^a Edizione

Dal 15 al 17 settembre 2022

Riccione - Palazzo dei Congressi

INCIDENZA REATI SICUREZZA URBANA



proiezione stimata al 31/12/2022 5172	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	AGGIORNATO AL 09/09/2022*
TOTALE PROCEDIMENTI "AFFARI CIVILI" ISCRITTI	4441	3447	4296	3557*
VARIAZIONE PERCENTUALE		-22%	-3% (2019) '+24,6% (2020)	+16,4% (2019) '+50% (2020) '+20,4% (2021)



1. Che cos'è il Daspo Urbano



Il **Daspo urbano** è una misura introdotta con il **Decreto Minniti del 2017** sulla falsariga del Divieto di accedere alle manifestazioni sportive volto a contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, regolamentato nel 1989.

Dopo la sua introduzione, la misura è stata modificata con i **Decreti sicurezza del 2018 e del 2020**. Trattasi di provvedimento per mezzo del quale è punita la condotta di chi ostacola l'accesso e la libera fruizione di specifici luoghi pubblici e, più in generale, persegue l'obiettivo di contrastare il degrado urbano attraverso l'allontanamento del trasgressore e l'irrogazione di una pena pecuniaria.

2. Le sanzioni

Il **Daspo Urbano comporta l'allontanamento del soggetto che commette la condotta molesta dai luoghi espressamente indicati dalla normativa**. Originariamente, il Decreto Minniti includeva nell'alveo di tali luoghi le stazioni di trasporto pubblico; le autostazioni; le stazioni ferroviarie; le infrastrutture marittime e gli aeroporti, demandando altresì alla potestà regolamentare di Polizia Urbana di ampliare l'ambito di applicazione del provvedimento.

A tali spazi sono, dunque, stati aggiunti gli istituti scolastici e universitari; le aree museali; i siti archeologici; i complessi monumentali; le aree adibite a verde pubblico e, in generale, i luoghi di particolare afflusso turistico.

L'elenco dei luoghi pubblici interessati dal Daspo Urbano è stato, poi, ulteriormente allargato dal c.d. Decreto sicurezza o Salvini (D.L. n. 113/2018) ove vengono aggiunti i presidi sanitari e le zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli.

L'allontanamento dai suddetti spazi viene ordinato dall'agente accertatore che, indicandone le motivazioni, rivolge l'ordine scritto al trasgressore, specificando che la misura ha durata di 48 ore a decorrere dalla commissione del fatto.

Il destinatario del provvedimento è tenuto al pagamento di una **sanzione amministrativa** che varia da euro 100 a 300, per la cui irrogazione è competente la persona del Sindaco. Nel caso di violazione dell'ordine di allontanamento, la sanzione amministrativa applicata sarà aumentata del doppio.



4. La funzione dei questori

Copia dell'ordine di allontanamento eseguito dall'agente accertatore è trasmessa al questore. Nel caso in cui la reiterazione della condotta possa rappresentare un pericolo alla pubblica sicurezza, il questore ha la facoltà di disporre la misura del divieto di accesso in capo al trasgressore.

Dovrà, dunque, indicare in modo specifico le aree interessate dal provvedimento per un periodo massimo di anni uno (o due nel caso in cui il soggetto risulti essere stato precedentemente condannato per reati contro la persona o il patrimonio).

Nel caso di trasgressione del dovere imposto dal questore, la pena è dell'arresto fino ad un anno (due anni per i condannati come supra), frutto dell'inasprimento delle misure operato dal D.L. n. 113/2018. Inoltre, a seguito dell'adozione del D.L. n. 130/2020, il questore può – altresì – inibire l'accesso a specifici esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento alle persone attinte da denuncia negli ultimi tre anni o che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio nonché per delitti aggravati da motivi discriminatori o commessi in occasione di disordini gravi.

Il divieto può interessare anche i pubblici esercizi o i locali di pubblico trattenimento siti nell'intera provincia e avverso coloro che, in ragione dei reati suddetti, siano stati posti in stato di arresto o di fermo convalidato o siano stati condannati anche con sentenza non definitiva. In tal caso, la pena sarà della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 8.000 a 20.000.

DACUR (art. 13 bis)



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO

LETTA la proposta di adozione del provvedimento redatta da personale della Compagnia Carabinieri " " di Torino in data 03.03.2022 da cui si rileva che nato in il residente a n via nr. codice CUI in data alle ore 3:00 circa, in questa piazza Santa Giulia presso il locale " , unitamente ad altri giovani, prendeva parte ad una violenta discussione iniziata all'esterno del locale, nel corso della quale rovesciava un cassonetto contenente bottiglie di vetro e scagliava le medesime contro le vetrate dell'esercizio, rompendole. In particolare, l' minacciava il titolare ed i dipendenti del predetto locale, rifugiatisi all'interno dell'esercizio e, afferrato un palo attaccato ad un grosso tubo di cemento, lo scagliava contro una delle vetrate, mandandola in frantumi. , unitamente agli altri correi, veniva fermato dal personale intervenuto nei pressi di via Guastalla all'angolo con via Cesare Balbo, nelle vicinanze del luogo dove sono avvenuti i fatti, apparendo sin da subito in evidente stato di alterazione psico-fisica. Per tali fatti, il predetto veniva deferito all'A.G. per i reati di minaccia, danneggiamento aggravato e resistenza a P.U.;

LETTA la proposta di adozione del provvedimento redatta da personale del Commissariato di P.S. in data dalla quale si rileva che, in data 2022, veniva deferito all'A.G. in quanto, in concorso con altri, si rendeva responsabile dei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il predetto si riuniva con altri giovani, circa una decina, nell'area pedonale sita all'angolo di questa via Balbo con via Guastalla e dopo aver avvicinato con un pretesto due ragazzi che si trovavano lì nelle vicinanze, li aggredivano, facendo cadere a terra uno dei ragazzi, colpendoli ripetutamente con pugni, calci, usando bottiglie di vetro rotte come arma da taglio nello scontro ravvicinato e lanciandole contro le vittime. Queste ultime, correndo lungo via Cesare Balbo, cercavano riparo in un locale della zona. In seguito a tale episodio, le giovani vittime riportavano diverse ferite, giudicate guaribili in 5 gg s.c.. Durante l'aggressione il gruppo di giovani riusciva a sottrarre ad una delle vittime due telefoni cellulari e a consegnarli ad altri partecipanti all'aggressione, dileguatisi all'arrivo di personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il , durante la fuga, veniva fermato e bloccato dal personale intervenuto;

PRESO ATTO che in data , in seguito all'episodio sopracitato, veniva disposto dall'A.G. la sottoposizione di alla misura cautelare della permanenza in casa e, in data 27.02 u.s., veniva deferito all'A.G. per evasione in quanto sorpreso fuori dalla propria abitazione e trovato in possesso di gr 0.90 di sostanza stupefacente (hashish). In data 3.03.2022, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Val d'Aosta - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ritenuta la gravità delle condotte trasgressive poste in essere dall'indagato, indicative di un'assoluta indifferenza da parte del minore dei richiami dell'A.G., disponeva la sostituzione della misura cautelare del collocamento in comunità con la misura della custodia cautelare in carcere;

CONSIDERATO che risulta già precedentemente deferito all'A.G. per rapina e lesioni personali;

VALUTATA la particolare gravità e spregiudicatezza delle reiterate condotte poste in essere da : il quale, unitamente ad altri giovani coetanei, ha posto in essere azioni violente e aggressive, anche al fine di trarre profitto, nei pressi di locali pubblici nella c.d. zona della "movida" e ai danni di altri giovani coetanei, arrecando un grave pregiudizio al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 13 bis D.L. n.14/2017 co. 1, 1 bis e 1 Ter modificato dal D.L. 130/2020 "nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-

ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente individuati (...)" "In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1 bis, ricomprende anche il divieto di stationamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento ai quali è vietato l'accesso", "Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'Autorità Giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva";

VISTE le particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo ex art. 7 della Legge 241/90 dettate dalla necessità e urgenza di impedire che possa reiterare comportamenti analoghi a quelli sopra descritti, anche in ragione del moltiplicarsi in questo centro cittadino di aggressioni perpetrate dal gruppo di giovani che staziona nei pressi del centro cittadino, c.d. "baby gang", ai danni di altrettanti giovani vittime, che vengono rapinate e derubate, nelle ore più affollate della "movida" del fine settimana;

VISTO il D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 2017, nonché la nuova disciplina del divieto di cui all'art 13 bis, commi 1, 1 bis, 1 ter, D.L. n.14/2017 e D.L. 130/2020, nonché la legge 241/90 e successive modifiche;

VIETA

a l'accesso e lo stationamento, per la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento presenti nel centro cittadino di Torino, così delimitato: quadrilatero compreso tra Corso Regina Margherita, Via Napione, Corso San Maurizio e Via Rossini, come da planimetria allegata; il provvedimento ricomprende anche il divieto di stationamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento ai quali è vietato l'accesso.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento a chi esercita la responsabilità genitoriale di _____ con le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. Leggi di P.S. e ne demanda l'esecuzione agli Ufficiali ed Agenti di P.S.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art.13 bis comma 6 D.L. 14/2017 e D.L. 130/2020, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 euro a 20.000 euro.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Signor Prefetto di Torino nel termine di trenta giorni dalla notifica, ai sensi degli artt.1 e 2 D.P.R. 1199/71, o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni, ai sensi degli artt.29 e 41 D.Lgs. 104/2010.

Torino,


IL QUESTORE



CERCHIOBLU
in soccorso dell'emergenza

41^a Edizione
Dal 15 al 17 settembre 2022
Riccione - Palazzo dei Congressi

Grazie per l'attenzione!

***Procura della Repubblica
Presso il Tribunale per i minorenni di Torino
Ispettore della Polizia di Stato
Massimiliano TEDESCO
massimiliano.tedesco@giustizia.it***